



## TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

### TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici:

dott.ssa Maria Rosaria Pupo	Presidente
dott. Valerio Colandrea	Giudice
dott.ssa Elmelinda Mercurio	Giudice relatore

all'esito della riserva formulata all'udienza del 7/6/2017 ed a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente:

#### ORDINANZA

nella causa avente n. 3499/2017 R.G.;

causa avente ad oggetto: reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 21/03/2017 pronunciata sull'opposizione spiegata nell'ambito della procedura espropriativa n. 5318/2016 R.G.E.;

causa pendente tra:

**Comune di Castello del Matese**, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato, rappresentata e difesa come in atti;

PARTE RECLAMANTE

E

**Officine Gestione Servizi Legali Srl**;

PARTE RECLAMATA CONTUMACE

#### OSSERVA

1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno *thema decidendum*, giova ricordare come il presente procedimento abbia ad oggetto il reclamo spiegato ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. dal Comune di Castello di Matese, in persona del sindaco pro-tempore, avverso l'ordinanza del 21/3/2017 con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione spiegata con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nell'ambito della procedura n. 5318/2016 R.G.E., procedura di espropriazione presso terzi, promossa dalla società Officine Gestioni Servizi Legali S.r.l..

Nell'ordinanza di prime cure gravata in questa sede, si dava atto che l'opponente Comune di Castello Matese, odierno reclamante, aveva eccepito la esistenza di un vincolo di destinazione sulle somme pignorate presso il tesoriere Banco Popolare di Ancona S.p.a., in virtù di delibera del 22.12.2015 e del 25.06.2016. Si decideva conseguentemente per il



rigetto della istanza di sospensione della procedura esecutiva, atteso che il credito vantato dal creditore precedente appariva rientrare *prima facie* tra i servizi essenziali.

Nel censurare la detta ordinanza, parte reclamante deduce l'errata individuazione del vincolo di impignorabilità assunto come presupposto della decisione, atteso che il Comune debitore, opponente in prime cure, aveva dedotto la impignorabilità del fondo di cassa, pari ad euro 1.105.116,02, per essere detti fondi sottoposti a vincolo di specifica destinazione, in quanto quote di finanziamento erogate dalla Regione Campania per specifici interventi di edilizia pubblica.

Ebbene, dalla consultazione dei documenti affoliati da parte reclamante, nonché dalla disamina del fascicolo di primo grado, avente RGE 5318 2016, emerge che l'atto di pignoramento aveva genericamente colpito tutte le somme "*a qualsiasi titolo dovute dalla Banca Popolare di Ancona S.p.a.*", e che la dichiarazione di terzo resa dal detto istituto aveva indicato un saldo di cassa a credito dell'Ente, avente ad oggetto non già i fondi ordinari (ai quali eventualmente si sarebbe riferita la deliberazione della Giunta n. 31 del 25 giugno 2016), ma bensì i fondi "*affetti da vincolo di specifica destinazione*" così come determinati dalla movimentazione finanziaria disposta dall'Ente, pari ad euro 1.105.116,02. Nella citata dichiarazione si legge altresì, che la somma accantonata in favore della procedura "risulta integralmente soggetta a vincolo di specifica destinazione".

Dalla lettura degli atti, dunque, e dalla considerazione di carattere generale che l'atto di pignoramento presso terzi è atto a formazione progressiva, che si perfeziona con la dichiarazione del terzo o con l'accertamento del giudice, risulta evidente che la somma oggetto di pignoramento è una parte di quei fondi "*affetti da vincolo di specifica destinazione*" e non dei fondi ordinari eventualmente sottoposti a vincolo di impignorabilità dalla deliberazione della Giunta.

Fatta questa doverosa premessa in fatto, deve, dunque, verificarsi se la ordinanza censurata, viziata nel presupposto e conseguentemente nel percorso motivazionale, possa essere confermata quanto alla decisione assunta in ordine al rigetto della istanza di sospensione o debba essere riformata.

Ritiene il Collegio che l'ordinanza di rigetto della sospensione della procedura esecutiva avente RGE 5318 2016 debba essere riformata, atteso che sulle somme sottoposte a vincolo di pignoramento sussiste uno specifico vincolo di destinazione che non le rende aggredibili in *executivis*.

E benvero, dalla documentazione allegata da parte reclamante e segnatamente dalla attestazione del dirigente dell'area finanziaria del Comune di Castello di Matese e dalla ulteriore documentazione contabile, ovvero dalla distinta dei pagamenti effettuati dalla Regione Campania al Comune, emerge che il fondo cassa a credito dell'Ente è costituito da somme erogate dalla Regione a titolo di due diverse tipologie di contributo. Più nello specifico, trattasi di PSR – Progetto di Sviluppo Rurale e di POR FESR – Programma Operativo Regionale, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale: la prima tipologia di contributi viene erogata per le "infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura



e della silvicoltura”, mentre il secondo tipo di contributo viene erogato per a “sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica”.

Ritiene il Collegio che il punto controverso da esaminare è se tali risorse possono essere qualificate quali somme vincolate, come tali impignorabili in quanto ricomprese nel patrimonio indisponibile dell’ente pubblico. In altre parole si tratta di verificare la sussistenza di speciali disposizioni di legge che, ai sensi dell’art. 545, comma sesto, del c.p.c., imprimono alle stesse un vincolo di destinazione che legittima la loro sottrazione al soddisfacimento degli interessi dei creditori.

All’uopo, viene in rilievo l’articolo 132 del Regolamento UE 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi SIE; che nel disciplinare i pagamenti, statuisce che “l’autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l’importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari”. Detta disposizione, quantunque la sua formulazione appaia sul piano letterale meno focalizzata sull’integrità del pagamento rispetto a quella dell’art. 80 del Regolamento 1083/2006, mira a garantire che i beneficiari di interventi cofinanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali, ricevano per intero gli importi per la realizzazione dei progetti presentati. Ciò induce a ritenere che tale previsione apponga alle citate somme, sia pure indirettamente, un vincolo di destinazione che ne impedisce l’aggressione mediante espropriazione presso terzi.

Sul punto, giova richiamare la posizione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale, chiamata a pronunciarsi su fattispecie di pignoramento presso terzi di finanziamenti gestiti direttamente dalla Commissione Europea, ha rigettato le domande di autorizzazione a procedere al pignoramento in parola ritenendo che “l’autorizzazione del pignoramento significherebbe, nella specie, destinare ad interessi particolari estranei alla politica della cooperazione allo sviluppo, fondi espressamente destinati dalla Comunità a tale politica”. Con la conseguenza che detti provvedimenti coercitivi potrebbero ostacolare il buon funzionamento delle Comunità andando ad incidere sulle politiche comuni o sull’attuazione dei programmi d’azione decisi dalla Comunità [ordinanza 29.5.2001 – Causa C-1/00 SA; causa C-1/02 SA del 27.03.2003]. Analoga valutazione aveva del resto precedentemente indotto la Corte, nell’ambito di una controversia avente ad oggetto un pignoramento di somme che le Comunità dovevano pagare ad uno Stato membro a titolo di canoni di locazione, ad accogliere la richiesta della ricorrente autorizzando il pignoramento. Tale orientamento derivava infatti dalla considerazione che “tale provvedimento, a differenza di quelli di natura coercitiva che incidono sul finanziamento delle politiche comuni o sull’attuazione di programmi d’azione stabiliti dalle Comunità, non può ostacolare il funzionamento di tali politiche/programmi” [ordinanza 11.4.1989 causa 1/88 SA].

Giova altresì richiamare la posizione della giurisprudenza di merito nazionale, che ha evidenziato la impignorabilità dei Fondi Strutturali, in quanto somme vincolate ad una specifica destinazione: sul punto, si richiamano la pronuncia del Tribunale di Napoli e quella



di Vallo della Lucania. Più nello specifico, il Tribunale di Napoli, con ordinanza dell'8 febbraio 2011, ha sospeso l'esecuzione promossa nei confronti della Regione Campania, quale terzo pignorato in virtù di un obbligo nei riguardi del debitore esecutato ma nella qualità di organo incaricato dalla Comunità europea del pagamento di provvidenze erogate dalla stessa Comunità per il finanziamento di progetti rientranti nel POR FESR. A fondamento della propria decisione il giudice ha dedotto "l'esistenza di un vincolo di destinazione sulle somme e la loro conseguente non aggredibilità in via esecutiva". Detto vincolo deve affermarsi, come si legge nella motivazione del provvedimento, alla stregua di quanto sancito: a) nelle generali previsioni contenute nel Trattato istitutivo della Comunità Europea, e segnatamente dell'art. 1, secondo periodo del protocollo 36 (9) allegato a detto Trattato"; b) nella specifica disposizione dell'ordinamento interno dettata dall'art.2 comma secondo, del DPR 24 dicembre 1974 n. 727 come modificato dall'articolo 3, comma 5 duodecies, legge 11 novembre 2005 n. 231 ("le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze") [Tribunale di Napoli, sezione quinta bis, 8 febbraio 2011]. Sulla stessa linea si pone anche la decisione del Tribunale di Vallo della Lucania che - con sent. 117/2013 - ha rigettato la domanda di Equitalia di pignoramento presso terzi, promossa nei confronti dell'Ente Parco sulla base dell'assunto che: "I finanziamenti a specifica destinazione sono impignorabili, in deroga alle procedure di rito, in quanto perseguono obiettivi di programmi di sviluppo pubblico".

Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che sulle somme aggredite con l'esecuzione di cui al numero RGE 5318 2016 sussiste un vincolo di destinazione che le rende impignorabili. Come sottolineato dalla Corte di Giustizia, infatti, "l'autorizzazione del pignoramento significherebbe, nella specie, destinare ad interessi particolari estranei alla politica della cooperazione allo sviluppo, fondi espressamente destinati dalla Comunità a tale politica", con la conseguenza che detti provvedimenti coercitivi potrebbero ostacolare il buon funzionamento delle Comunità andando ad incidere sulle politiche comuni o sull'attuazione dei programmi d'azione decisi dalla Comunità.

Ne discende che, per tutto quanto sopra esposto, il reclamo deve essere accolto e l'ordinanza di prime cure che ha rigettato la sospensione della esecuzione, deve essere riformata, sussistendo i presupposti di cui all'art.624 c.p.c nel caso di specie, atteso che le somme aggredite in executivis, non sono pignorabili.

**4.** Le spese del presente sub-procedimento di reclamo seguono la soccombenza nei rapporti con la parte reclamata anche se rimasta contumace ( sul punto si richiama, Cassazione civile Sez. VI - 5, Ordinanza n. 373 del 13/01/2015) e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 previsti per i procedimenti cautelari, con esclusione della voce per la fase istruttoria (che non ha avuto luogo) e con



congrua riduzione delle voci per le altre fasi (in ragione del carattere sommario-semplificato delle stesse).

**P.Q.M.**

Il Collegio – pronunciando sul reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. – così provvede:

- ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto RIFORMA il provvedimento di sospensione della procedura RGE 5318 2016, con disposizione della sospensione dell'ulteriore prosieguo della stessa.
- CONDANNA parte reclamata al pagamento – in favore della reclamante ARENA NPL ONE S.p.A. – delle spese del presente sub-procedimento di reclamo, che liquida in euro 3.863,40 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre IVA e C.P.A. come per legge.
- DISPONE restituirsi il fascicolo n. 5318/16 R.G.E. alla cancelleria competente con inserimento nello stesso di copia della presente ordinanza per le determinazioni consequenziali.

Si comunichi a cura della cancelleria.

S. Maria Capua Vetere, 29 giugno 2017

Il Presidente

Dott.ssa Maria Rosaria Pupo

Il Giudice estensore

Dott. ssa Elmelinda Mercurio

IL CASO.it

